

- le stampe di dettaglio dei produttori e le stampe analitiche del calcolo dell'aiuto fornite da Agrisian non riportano l'intestazione, di conseguenza non risulta tracciabile la titolarità del controllo.

Il campione da noi selezionato è composto da 30 pratiche per un importo complessivo pari ad Euro 75.528.802,14.

Dalle verifiche effettuate non sono state riscontrate anomalie.

Per le domande campionate relative alla richiesta di "anticipo del premio parte fissa" e del "premio parte variabile" abbiamo richiesto alle Associazioni tutti i contratti di trasformazione stipulati tra Associazione ed Impresa trasformatrice (conosciuto come C2) ed abbiamo verificato la completezza dell'elenco dei contratti ottenendo l'elenco ufficiale degli associati per il raccolto 2005, nonché l'attestato di riconoscimento di ogni associazione. Inoltre per ogni contratto abbiamo selezionato il primo nominativo dell'elenco associati ed abbiamo verificato la coincidenza della quota valida assegnata a tale soggetto attraverso la quadratura con quanto dichiarato in domanda. Abbiamo inoltre verificato l'esistenza dei quantitativi relativi alla quota valida assegnata attraverso la verifica delle copie dei bollettini di consegna (perizia SGS).

Dalle verifiche a campione svolte non sono emerse eccezioni.

5.4.5 Sviluppo Rurale e Misure Complementari

5.3.5.1 Reg. CE 2080/92 (vecchio regime)

l'ex Reg. CE 2080/92 prevedeva interventi di sostegno agli imprenditori agricoli singoli o associati, che intendevano destinare le superfici agricole ad attività forestali ed al rimboschimento, con il fine di contribuire ad un miglioramento nel tempo delle risorse della silvicoltura (anche come alternativa all'agricoltura), di favorire il riequilibrio ambientale, di ridurre l'effetto serra e le emissioni di anidride carbonica (articolo 1). Tali interventi continuano anche nella nuova programmazione come effetto del quinquennio precedente al "2000-2006".

In linea di massima, gli interventi oggetto dell'aiuto sono:

- a) rimboschimento di superfici agricole
- b) interventi di miglioramento delle aree boschive, la realizzazione di

siepi, fasce tagliafuoco, punti d'acqua, strade forestali ecc.

Gli interventi di cui al punto a) comprendono un contributo alle spese di imboscamento (pari al 75% della spesa sostenuta per le regioni ricomprese nell'obiettivo 1, e del 50% per le altre regioni), un premio annuo per cinque anni inteso a ripagare le spese di manutenzione del nuovo impianto, ed un premio annuo per venti anni a copertura del mancato reddito.

Gli interventi di cui al punto b) prevedono un pagamento di un premio "una tantum" a collaudo delle opere.

L'Unione Europea fissa, relativamente agli aiuti, dei massimali sovvenzionabili. Le Regioni fissano, poi, gli importi effettivamente erogabili che devono comunque essere minori o uguali a detti massimali.

Le disposizioni elaborate da una singola Regione, una volta approvate dall'Unione Europea, vengono pubblicate dalla Regione stessa sul proprio Bollettino Ufficiale e diventano in tal modo esecutive.

La Regione, anche attraverso i proprio uffici competenti per territorio:

- compie l'istruttoria delle pratiche (in genere viene svolta a livello di Enti Delegati quali Province, Comunità Montane), mediante analisi dei titoli di proprietà, esame del progetto di riforestazione e mediante eventuali ulteriori controlli stabiliti dalle singole Regioni.
- autorizza il beneficiario a eseguire i lavori, dopo l'approvazione del progetto che deve essere redatto da un professionista agronomo,
- dopo l'autorizzazione, la Regione può erogare o meno un anticipo (stabilito da ogni singola Regione) che deve essere sempre garantito da fidejussione.
- avvenuto il collaudo dell'impianto boschivo, al quale può essere presente o meno un funzionario dell'Ente Delegato o della Regione, la Regione predispone gli elenchi di liquidazione da inviare ad AGEA.
- AGEA eroga il contributo al beneficiario, inviando indietro alle Regioni l'elenco di tutti i pagamenti, ed effettua controlli a livello informatico, incrociando i dati contenuti nelle copie delle domande inviate dalle Regioni con gli archivi informatici gestiti da Agrisian°

Con riferimento ai controlli previsti per il Reg.CE 2080/92, valgono

sostanzialmente le stesse considerazioni che valgono per il Reg. CE 2078/92.

In particolare, il Reg. CE 746/96 all'articolo 19 prevedeva che venissero sottoposte a controllo in loco prima del pagamento almeno il 5% delle domande presentate.

Il decreto MIPA n° 494 del 18/12/98 all'articolo 12 definiva i controlli successivi al pagamento degli aiuti, mirati all'accertamento del rispetto degli impegni. Il campione dei beneficiari da controllare annualmente mediante sopralluogo era determinato nella misura minima del 5% dei beneficiari. Con l'introduzione del Reg. CE 1257/99 la dimensione di tali campioni non subisce variazioni; tuttavia, qualora oltre il 50% delle domande oggetto di controllo evidenzino irregolarità, la dimensione del campione deve essere aumentata almeno del 3%.

I Programmi Regionali nei limiti di dette percentuali minime definiscono l'entità dei controlli da effettuare.

Il campione da noi selezionato statisticamente è composto da 3 pratiche, per un importo complessivo pari ad Euro 16.765,27.

Dai nostri test a campione non abbiamo rilevato eccezioni.

5.3.5.2 Reg. CE 1257/99

Con il Reg. CE 1257/99 viene introdotto un nuovo sistema di programmazione, relativo ai Piani di Sviluppo Rurale (PSR). I PSR vengono elaborati dalle Regioni e trasmessi alla Commissione Europea per l'approvazione. La CE ne dispone l'approvazione, contestualmente alle previsioni di spesa per il periodo 2000-2006.

Alle Regioni è quindi delegata dall'organismo pagatore (AGEA) ogni funzione amministrativa e di controllo: la pubblicazione dei bandi, l'istruttoria delle domande, la trasmissione degli elenchi di liquidazione, i controlli in loco ecc..

Le Misure, per le quali è previsto un aiuto, sono le seguenti:

- a) Investimenti nelle aziende agricole
- b) Insediamento giovani agricoltori
- c) Formazione
- d) Prepensionamento
- e) Indennità compensativa
- f) Misure agro-ambientali

- g) Miglioramento trasformazione e commercializzazione
- h) Imboschimento superfici agricole
- i) Altre misure forestali
- j) Miglioramento fondiario
- k) Ricomposizione fondiaria
- l) Avviamento servizi sostituz. e assistenza alla gest. agr.
- m) Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità
- n) Servizi essenziali per l'economia e la pop. Rurale
- o) Rinnovamento e miglioramento villaggi e tutela patr. rurale
- p) Diversificazione attività settore agricolo e affini
- q) Gestione risorse idriche
- r) Sviluppo e miglioramento infrastrutture rurali
- s) Incentivazione attività turistiche ed artigianali
- t) Tutela ambiente-agricoltura, silvicoltura, benessere animale.
- u) Ricostruzione potenziale agricolo per disastri naturali
- v) Ingegneria finanziaria
- x) Valutazione
- w) Misure in corso
- z) Misure ante 92 (reg. 4115/88 e 1609/89)

Alcuni di questi interventi (d-e-f-h) sono oggetto di un cofinanziamento FEOGA- Stato, che nelle Regioni dell'Obiettivo 1 si riconduce ad un intervento del FEOGA pari al 75%; per le altre Regioni è limitato al 50% circa. Per gli altri interventi il cofinanziamento è effettuato da tre soggetti: FEOGA, Stato e Regioni con percentuali che cambiano a seconda della regione e della misura di riferimento.

Le istruttorie ed i controlli devono essere effettuati dalle Regioni sulla base delle prescrizioni stabilite nel "Manuale delle Procedure e dei Controlli", approvato dal Comitato Nazionale di Sorveglianza di AGEA.

L'utilizzo del portale per le misure E ed F da parte delle Regioni, ha reso possibile un procedimento istruttorio uniforme per tutte le Regioni, consentendo inoltre di effettuare in automatico i controlli incrociati con le banche dati del Sistema Integrato di Gestione e Controllo.

Con riferimento ai controlli, vengono individuate le percentuali minime da effettuare "in itinere" e successivamente al pagamento dell'aiuto, ma con impegni in corso (entrambe le percentuali minime sono previste nella misura del 5%).

Qualora oltre il 50% delle domande oggetto di controllo evidenzino irregolarità, la dimensione del campione deve essere aumentata almeno del 3%.

Il campione da noi selezionato è composto da 47 pratiche, per un importo complessivo pari ad Euro 2.469.267,78.

La tabella che segue riassume l'esito delle verifiche di dettaglio effettuate su tali pratiche:

<i>Misura di intervento</i>	<i>N° pratiche</i>	<i>Importo in Euro</i>	<i>Eccezioni Rilevate</i>
A	6	122.713,67	Nessuna Eccezione
B	2	62.860,01	Nessuna Eccezione
C	1	204.372,46	Nessuna Eccezione
E	9	36.274,54	Nessuna Eccezione
F	15	139.100,63	Nessuna Eccezione
G	5	1.159.183,17	Nessuna Eccezione
H	2	13.795,50	Nessuna Eccezione
I	4	169.877,31	Nessuna Eccezione
N	1	401.855,93	Nessuna Eccezione
O	1	93.160,25	Nessuna Eccezione
W	1	66.074,31	Nessuna Eccezione
Totale	47	2.469.267,78	

5.3.5.3 Ristrutturazione e riconversione dei Vigneti - Reg. CE 1493/99

Il Reg. CE n° 1493/99 istituisce un regime per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti con l'obiettivo di adeguare la produzione alla domanda del mercato.

Tale regime si applica ad uno o più dei seguenti casi:

1. la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;
2. la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;
3. i miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti attinenti all'obiettivo del regime.

Le Regioni sono tenute a presentare i piani regionali di riconversione al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per l'approvazione. Possono usufruire degli aiuti alla ristrutturazione e riconversione solo le aziende agricole ricadenti in Regioni i cui piani di ristrutturazione e di riconversione siano stati approvati.

Il sostegno viene erogato sotto forma di:

- indennizzo ai produttori per le mancate entrate conseguenti all'esecuzione del piano;
- contributo alle spese di ristrutturazione e di riconversione.

Gli aiuti sono attribuiti sulla base di una graduatoria redatta da ciascuna regione che ha pubblicato un bando.

L'istruttoria delle domande è interamente delegata alle Regioni che la eseguono sulla base delle procedure definite nel manuale.

I richiedenti sono tenuti a presentare unitamente alla domanda, tutta la documentazione amministrativa prevista. Per la realizzazione degli investimenti è previsto un tempo massimo equivalente alla seconda campagna successiva a quella in cui fa riferimento la liquidazione, entro i quali deve pervenire la richiesta di collaudo e la documentazione di spesa. Qualora il beneficiario richiedesse il contributo in via anticipata è tenuto a presentare una garanzia fidejussoria pari al 120 % dell'aiuto anticipato. Effettuati i collaudi, la Regione trasmette gli elenchi di liquidazione all'AGEA per le erogazioni sia per le domande di aiuto a collaudo, che per le domande di aiuto anticipato.

I controlli amministrativi e le verifiche "in loco" sono interamente delegati alle Regioni.

I controlli in loco sono effettuati dalle Regioni o altri organismi delegati dalle regioni interessate,:

- Sulle domande a collaudo, per il 100% delle domande in quanto il diritto all'aiuto è riconosciuto previa verifica dei lavori eseguiti;
- Sulle domande di aiuto anticipato su un campione non inferiore al 5%.

Il campione da noi selezionato è composto da 8 pratiche per un importo complessivo pari ad Euro 678.783,99.

Dalle verifiche effettuate non sono state riscontrate anomalie.

5.4.6 Vino ed Alcole

5.3.6.1 Distillazione facoltativa (Articolo 29 Reg. CE 1493/99)

Dal 1° Settembre 2000, è consentita la distillazione facoltativa dei vini da tavola o atti a diventare vini da tavola di cui all'articolo 29 del Reg. CE 1493/99, le cui modalità applicative sono definite dal Reg. CE 1623/00. Tale intervento è volto al sostegno del mercato vitivinicolo e, di conseguenza, a favorire la fornitura dei prodotti della distillazione del vino nel settore dell'alcole per usi commestibili.

L'aiuto è erogato alle distillerie che stipulano contratti di distillazione con produttori e li presentano nei tempi e nelle modalità previste dalla circolare ministeriale per la campagna di riferimento, e dalla circolare AGEA.

Tutte le domande di aiuto (sia per la richiesta dell'aiuto in via anticipata, che a saldo) debbono riferirsi a contratti di consegna, raggruppati in base al periodo di presentazione (dal 1 al 15 e dal 16 al 30 del mese) agli organismi regionali territorialmente competenti per l'approvazione, e conseguentemente comunicati all'Unione Europea.

L'istruttoria delle domande e della documentazione amministrativa allegata viene effettuata presso l'Unità Operativa ammassi pubblici, privati ed alcole di AGEA.

Delegato ai controlli presso le distillerie è l'UTF. Questo Ufficio vaglia sistematicamente le caratteristiche dei vini presentati per la distillazione e dei prodotti ottenuti dalla distillazione: in particolare il quantitativo e il titolo alcolometrico. Tale controllo è istituzionale.

Dall'analisi delle procedure è emerso che l'U.O. utilizza check list cartacee per l'istruttoria amministrativa, nonché check list informatiche dalle quali, però si evince solo lo stadio di avanzamento della pratica ed il nominativo dei soggetti coinvolti nell'iter autorizzativo alla liquidazione dell'aiuto e non anche la tipologia dei controlli posti in essere e tutti i dettagli relativi alla peculiarità del settore.

Il campione da noi selezionato è composto da 10 pratiche per un importo complessivo pari ad Euro 30.345.430,54.

Dalle verifiche effettuate non sono state riscontrate anomalie.

5.3.6.2 Distillazione facoltativa di crisi (Articolo 30 Reg. CE 1493/99)

La distillazione facoltativa di crisi è un intervento facoltativo, attivato dallo Stato Membro qualora si verifichino eccezionali turbative del mercato e/o gravi problemi in materia di qualità (es. deterioramento del prezzo di mercato per una categoria di vino). Tale provvedimento ha lo scopo di eliminare rimanenze specifiche di eccedenze e garantire la continuità di rifornimento da un raccolto all'altro.

Possono accedere a tale distillazione i produttori di vino da tavola che hanno prodotto vino da tavola da uve fresche e da mosto di uve parzialmente fermentato da essi stessi ottenuto o acquistato, che

detengono il vino da tavola alla data della presentazione del contratto. Le caratteristiche del vino oggetto del contratto di distillazione devono risultare da un certificato di analisi rilasciato da un Laboratorio od Istituto all'uopo abilitato, da allegare al contratto di distillazione.

Il regolamento di apertura della distillazione di crisi stabilisce, tra l'altro, il prezzo minimo di cessione alla distilleria dei vini da tavola. Tale prezzo, che si applica a merce nuda franco azienda del produttore, deve essere corrisposto dal distillatore al produttore entro tre mesi dall'entrata in distilleria di ciascuna partita di vino.

L'obbligo del rispetto del termine di pagamento è subordinato alla condizione che il produttore abbia presentato entro due mesi dalla consegna del vino in distilleria la prova dell'assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 37 del Reg CE n° 1493/99, per la campagna precedente.

I contratti devono essere presentati all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura o ad altro organismo designato dalla Regione, devono avere per oggetto del vino da tavola e contenere da parte del distillatore l'impegno di quest'ultimo di corrispondere al produttore, entro i termini stabiliti, un prezzo non inferiore al prezzo minimo di cessione indicato in precedenza. I contratti devono essere corredati dalla prova che è stato costituito a favore di AGEA una cauzione pari a 5 Euro per ettolitro di vino da tavola oggetto del contratto stesso.

Gli uffici periferici preposti dalle Regioni alla ricezione dei contratti devono comunicare i dati relativi ai contratti presentati e successivamente, ad approvazione avvenuta, i dati relativi ai contratti approvati. Il MIPAF sulla base delle comunicazioni effettuate dai singoli organismi regionali, decide in merito all'eventuale riduzione da apportare al volume di vino oggetto dei contratti. Il distillatore offre in vendita all'organismo d'intervento l'alcool ottenuto dalla distillazione in questione. E' prevista la possibilità che il distillatore, dopo l'approvazione del contratto, possa chiedere ad AGEA un anticipo del prezzo di vendita a condizione che costituisca a favore dell'AGEA stessa una cauzione pari al 120% dell'importo richiesto. L'anticipo è corrisposto da AGEA al distillatore entro tre mesi dalla presentazione della cauzione e della relativa documentazione.

Il controllo delle caratteristiche del vino consegnato alla distilleria, in particolare, del quantitativo, del colore e della gradazione alcolica effettiva, viene effettuato dall'U.T.F. competente.

Il campione da noi selezionato è composto da 2 pratiche per un importo complessivo pari ad Euro 6.537.801,51.

Dalle verifiche effettuate non sono state riscontrate anomalie.

5.3.6.3 Distillazione obbligatoria (Articolo 27 Reg. CE 1493/99)

La distillazione obbligatoria ha lo scopo di distillare i sottoprodotti dei vini come fecce e vinacce, che non devono essere smaltiti diversamente.

I produttori soggetti agli obblighi di distillazione di cui all'Articolo 27 del Reg. (CE) n° 1493/99 devono consegnare ad un distillatore, entro il 15 luglio della campagna in corso, la totalità delle vinacce e delle fecce provenienti dalla vinificazione.

Il rapporto fra il quantitativo di alcole contenuto nei sottoprodotti, rispetto al volume di alcole presente nel vino prodotto, è almeno pari al 5%. Qualora tale percentuale non venga raggiunta, i soggetti obbligati alla distillazione consegnano una quantità di vino di loro produzione in modo da garantire dette percentuali.

L'aiuto è concesso ai distillatori che completano le operazioni nei tempi previsti (non oltre il 31 luglio della campagna in questione). L'importo dell'aiuto è fissato per percentuale vol. di alcole e per ettolitro di prodotto. Le caratteristiche dei sottoprodotti consegnati e dei prodotti ottenuti dalla distillazione sono verificate dall'UTF, in sede istituzionale: in particolare il quantitativo e il titolo alcolometrico. Il controllo sul prodotto finito avviene in maniera sistematica per ogni saggio di prodotto immesso in distillazione.

Le verifiche della documentazione amministrativa presentata da ciascuna distilleria viene effettuata presso l'Ufficio Ammassi pubblici, privati ed Alcool di AGEA.

Dall'analisi delle procedure è emerso che l'U.O. utilizza check list cartacee per l'istruttoria amministrativa, nonché check list informatiche dalle quali, però si evince solo lo stadio di avanzamento della pratica ed il nominativo dei soggetti coinvolti nell'iter autorizzativo alla liquidazione dell'aiuto e non anche la tipologia dei controlli posti in essere e tutti i dettagli relativi alla peculiarità del settore.

Il campione da noi selezionato è composto da 1 pratica per un importo pari ad Euro 310.404,48.

Dalle verifiche effettuate non sono state riscontrate anomalie.

5.3.6.4 Aiuti al magazzinaggio vini (Articolo 23 Reg. CE n° 1623/2000)

Tale aiuto è concesso ai produttori di vino, singoli o associati, interessati a stipulare contratti di magazzinaggio a lunga durata con l'AGEA.

I contratti vengono perfezionati presso gli IPA e corredati della documentazione prevista dalla circolare ministeriale di riferimento.

La verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata viene effettuata presso l'Ufficio Vino ed Aiuti Comunitari di AGEA.

Delegato ai controlli è l'Ispettorato regionale dell'Agricoltura, incaricato ad effettuare verifiche sistematiche su tutte le domande.

Il campione da noi selezionato è composto da 3 pratiche per un importo complessivo pari ad Euro 1.130.357,24.

Dalle verifiche effettuate non sono state riscontrate anomalie.

5.3.6.5 Aiuto all'arricchimento del vino (Articolo 34 del Reg. CE n° 1623/2000)

L'aiuto è concesso ai produttori singoli ed associati che, nei tempi e nelle zone viticole autorizzate dal MIPAF per la campagna di riferimento, utilizzano i mosti di uva concentrati o mosti d'uva concentrati rettificati per l'aumento della gradazione alcolica dei vini.

I produttori che intendono beneficiare degli aiuti comunitari previsti dall'articolo 34 del Reg. CE 1623/2000 devono presentare, entro 48 ore dall'operazione di arricchimento, una dichiarazione preventiva di arricchimento all'Ispettorato Provinciale Repressione Frodi.

Le operazioni di arricchimento possono essere effettuate dal 1 Agosto al 31 Dicembre.

Gli Uffici periferici dell'Ispettorato Centrale repressione frodi competenti per territorio sono incaricati di verificare che le operazioni di arricchimento siano effettuate in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia. In particolare sono tenuti a verificare la corretta tenuta del registro degli arricchimenti e delle altre scritture contabili obbligatorie, oltre alla presenza dei documenti di accompagnamento dei mosti di uve utilizzate.

Il campione da noi selezionato è composto da 10 pratiche per un importo complessivo pari ad Euro 7.821.251,57.

Dalle verifiche effettuate non sono state riscontrate anomalie.

5.3.6.6 Aiuto alla trasformazione dei succhi d'uva

L'aiuto è disciplinato dal Reg. CE 1623/00, che istituisce un contributo destinato ai produttori vinicoli, che utilizzano uve, mosti e mosti concentrati per la fabbricazione di succhi d'uva. Lo stesso Reg. CE 1623/00 stabilisce che il controllo degli impegni assunti può essere fatto dall'Organismo di intervento o da altro Organismo di controllo.

Con Circolare MIPAF n° 3 del 4/08/2000 i controlli di natura amministrativa e sul settore vitivinicolo sono affidati al competente Ufficio Periferico Ispettorato Repressione Frodi (U.I.R.F.), che provvede a verificare la documentazione amministrativa necessaria all'ottenimento dell'aiuto. Lo stesso U.I.R.F. verifica la rispondenza quantitativa dei succhi d'uva prodotti rispetto a quanto previsto nella domanda di aiuto.

Il campione da noi selezionato è composto da 4 pratiche per un importo complessivo pari ad Euro 414.143,13.

Dalle verifiche effettuate non sono state riscontrate anomalie.

5.4.7 Latte e prodotti caseari

5.3.7.1 Aiuto all'ammasso di formaggio

Tale settore è disciplinato dal Reg. CE N° 804 del 1968, dal Reg. CE N° 2659 del 1994 e dal Reg. CE N° 1011 del 2001; per quanto riguarda il Pecorino Romano il regolamento è emesso annualmente, e quello di competenza è il Reg. 1244/04.

La concessione degli aiuti all'ammasso privato è subordinato alla stipula di un contratto di ammasso che deve soddisfare le seguenti condizioni:

- alla data di inizio dell'ammasso i formaggi devono avere l'età minima prevista dall'art 8 del Reg. CE N° 804 del 68 (rispettivamente: 9 mesi per il Grana Padano, 15 mesi per il Parmigiano Reggiano, 3 mesi per il Provolone e 3 mesi per il Pecorino Romano);

- la partita di formaggio oggetto del contratto deve essere minimo di due tonnellate;
- i formaggi devono essere di qualità sana, certificata da appositi organismi nominati direttamente dal MIPAF, e recare impressi il marchio rilasciato dall'organismo designato dallo Stato membro, il numero dell'impresa di produzione in cui sono fabbricati, il mese di fabbricazione (per il Pecorino Romano va indicato anche il giorno di fabbricazione) e un marchio specifico apposto all'inizio dell'ammasso.

Al momento dell'entrata all'ammasso l'organismo regionale territorialmente competente procede a controlli, intesi ad accertare che i prodotti ammassati abbiano diritto all'aiuto e ad impedire qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti nel corso dell'ammasso contrattuale.

Oltre all'esame della contabilità il controllo comprende la verifica fisica del peso e della natura dei prodotti e la loro identificazione.

I controlli eseguiti sono oggetto di un verbale di controllo all'atto dell'entrata in ammasso firmato dall'agente responsabile e controfirmata dal contraente.

Il beneficiario inoltra domanda di ammasso all'AGEA, in cui comunica la volontà di ammassare un determinato quantitativo di formaggio a decorrere da una certa data, unitamente ad un verbale di cui sopra, nel quale si riassumono le quantità ammassate e le relative date di ammasso.

La domanda è accettata (con efficacia retroattiva alla data di ammasso) dall'AGEA mediante una lettera che comunica l'avvenuta accettazione e da tale data inizia a decorrere il rapporto contrattuale tra AGEA e ammassatore. La data di accettazione, non deve essere superiore di 40gg alla data di ricezione della domanda. Per il Pecorino Romano, la domanda deve essere accettata entro 30 gg dalla data di registrazione della domanda.

L'aiuto può essere accordato soltanto per un periodo superiore a sessanta giorni e che non ecceda:

- 180gg per il formaggio Grana Padano e Pecorino Romano (ma non oltre il 30 marzo dell'anno successivo all'ammasso);
- 255gg per Parmigiano Reggiano;
- 150 gg per il Provolone

Al termine del periodo contrattuale di ammasso, l'organismo regionale territorialmente competente redige un verbale di autorizzazione alle operazioni di uscita dall'ammasso privato delle quantità di formaggio (c.d.

verbale di svincolo) che viene inoltrato all'AGEA; l'AGEA, accertata la correttezza formale e finanziaria dell'aiuto, procede al pagamento del contributo.

L'organismo regionale territorialmente competente, su richiesta di AGEA, procede a un controllo a campione, senza preavviso, della presenza dei prodotti in magazzino. Il campione deve corrispondere al 10% almeno del quantitativo contrattuale complessivo oggetto dell'ammasso.

L'importo dell'aiuto concernente un contratto di ammasso è l'importo applicabile il primo giorno dell'ammasso contrattuale.

Il pagamento deve avvenire entro 90gg dall'ultimo giorno utile per l'ammasso che dà diritto all'aiuto. Per il Pecorino Romano il pagamento deve avvenire entro 120gg dalla data di arrivo della richiesta di liquidazione.

Sono passati agli Organismi Pagatori Regionali le competenze relative alle liquidazioni con particolare riguardo al Parmigiano Reggiano, al Provolone e al Grana Padano per le industrie aventi sede legale nelle regioni con propri Organismi Pagatori.

Il campione da noi selezionato è composto da 1 pratica per un importo pari ad Euro 2.249,87.

Dalle verifiche effettuate non sono state riscontrate anomalie.

5.3.7.2 Aiuto al latte scremato in polvere

Tale settore è disciplinato dall'articolo 10 e 15 del Reg. (CE) N° 1255/99 e dal Reg. (CE) N° 2799/99 recante modalità di applicazione in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere.

L'obiettivo dell'aiuto è quello di sostenere la commercializzazione delle proteine del latte. Le aziende che beneficiano degli aiuti devono garantire che il latte scremato e il latte scremato in polvere siano effettivamente utilizzati per l'alimentazione degli animali.

Per beneficiare dell'aiuto l'azienda deve essere riconosciuta dai competenti Ispettorati Provinciali, i quali devono attestare che il processo produttivo nonché i prodotti finiti presentino determinate caratteristiche qualitative, congruenti con le statuizioni comunitarie. A causa degli alti costi di trasformazione di questo settore, si è manifestata la necessità che questo aiuto fosse erogato in forma anticipata, nella misura del 100%, purché garantito da una polizza fidejussoria del 110%; la richiesta di pagamento è inoltrata in genere settimanalmente, unitamente ai verbali di controllo. A prodotto finito, viene svincolata la garanzia prestata.

Le imprese hanno l'obbligo di tenere appositi registri desunti dalla loro contabilità di magazzino, nei quali figurano le indicazioni ritenute necessarie per agevolare l'applicazione del presente regolamento.

Il campione da noi selezionato è composto da 1 pratica per un importo pari ad Euro 211.360,92.

Dalle verifiche effettuate non sono state riscontrate anomalie.

Non abbiamo verificato la seguente documentazione, in quanto archiviata presso gli Uffici della Regione:

- Analisi di laboratorio;
- Verbale di accertamento.

5.4.8 Foraggi

Il settore è disciplinato dal regolamento CE n° 1786/03 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.

Alle imprese di trasformazione viene corrisposto un aiuto per i foraggi venduti a seguito di una attività di trasformazione (disidratazione o essiccazione).

In Italia i prodotti ammessi all'aiuto possono essere:

- foraggi disidratati (foraggi raccolti e consegnati all'impresa di trasformazione allo stato verde, e successivamente essiccati artificialmente tramite disidratazione)
- foraggi essiccati al sole (foraggi lasciati in campo ad essiccare al sole, consegnati all'impresa allo stato secco e successivamente macinati e confezionati)

Obiettivo dell'aiuto è quello di contenere il prezzo dei mangimi che costituisce uno dei costi principali per l'allevamento del bestiame.

Per ottenere l'aiuto è necessario che le imprese di trasformazione:

- abbiano venduto i foraggi trasformati e questi siano materialmente usciti dal perimetro dell'impresa;
- presentino appositi certificati di analisi su tutte le partite uscite nel mese comprensivi dei campioni effettuati in contraddittorio con i tecnici dell'ispettorato regionale competente per territorio,, dai quali

risulti un tasso di umidità ed un tasso di proteine conforme a quanto previsto dalla normativa.

Possono beneficiare dell'aiuto le imprese di trasformazione che:

- abbiano ottenuto il riconoscimento ufficiale dall'AGEA. Tale riconoscimento viene concesso a seguito di richiesta dell'impresa completata da un dossier che descrive gli impianti, i locali, le attrezzature di trasformazione e di pesatura e da una relazione tecnica dell'ispettorato regionale competente di verifica di tali condizioni;
- abbiano stipulato con il produttore un contratto di acquisto di materia prima.

I contratti devono essere depositati all'Ispettorato competente entro il 15 del mese successivo a quello di stipula.

Tali contratti devono indicare:

- estremi dei contraenti
- le quantità presumibili oggetto di consegna
- i dati catastali delle superfici oggetto di coltivazione

Ciò al fine di permettere il controllo integrato da AGRISIAN e il controllo a campione da parte dei tecnici dell'ispettorato.

L'Ispettorato competente per territorio effettua delle ispezioni fisiche presso i trasformatori, onde verificare, mediante la procedura del campionamento, almeno il 5% del volume dei foraggi trasformati dal singolo richiedente; gli esiti dei controlli sono riassunti in appositi verbali.

I contratti sono inseriti nel sistema informativo AGEA all'uopo predisposto da parte delle imprese di trasformazione per il caricamento dei dati catastali delle particelle interessate alla coltura negli archivi informatici per gli opportuni controlli incrociati.

Per poter fruire dell'aiuto l'impresa di trasformazione presenta ogni mese una domanda di aiuto entro 45 giorni dalla fine del mese durante il quale i foraggi essiccati sono usciti dall'impresa stessa.

L'aiuto comunitario è fissato in 33 Euro/Ton° per i foraggi disidratati ed essiccati al sole. Tale importo è condizionato al rispetto delle Quantità Massime Garantite (QMG) a livello Comunitario.

Al termine della campagna di commercializzazione (che va dal 1 aprile al 31 marzo dell'anno successivo) la U.E. calcola i totali dei quantitativi ammessi all'aiuto e fissa le tariffe definitive in funzione del superamento o

meno delle quote.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione delle tariffe definitive l'AGEA procede alla liquidazione dei relativi saldi.

La domanda di aiuto comunitario ai foraggi essiccati viene presentata all'AGEA tramite l'Ispettorato competente per territorio, il quale, dopo una prima istruttoria, la trasmette all'AGEA accompagnata da una relazione tecnica.

Tutte le domande sono sottoposte a controllo amministrativo da parte dell'AGEA, allo scopo di garantire il rispetto delle condizioni previste dalle normative comunitarie. Qualora a fine campagna risulti superato il quantitativo massimo stabilito dalla CE l'importo del contributo subisce una decurtazione.

L'AGEA entro 90gg dalla data di presentazione della domanda all'Ispettorato competente, provvede alla corresponsione dell'anticipo del contributo.

L'anticipo può essere richiesto nella misura del 60% o dell'80% dell'importo stabilito per tonnellata; nel caso in cui si richieda l'80%, le aziende devono presentare all'AGEA una cauzione pari al 20% del prezzo.

Il campione da noi selezionato è composto da 2 pratiche per un importo complessivo pari ad Euro 825.647,57.

Dalle verifiche effettuate non sono state riscontrate anomalie.

5.4.9 Promozione e Miglioramento

5.3.9.1 Aiuti agli Indigenti

Il settore è disciplinato ai sensi del Reg. 3149/92.

Sulla base della procedura prevista da tale regolamento, le eccedenze di derrate alimentari accumulate nei depositi comunitari, vengono scambiate con prodotti alimentari da destinare in aiuto gratuito agli indigenti, con il solo vincolo della connessione merceologica tra il prodotto in ammasso e il prodotto alimentare. I prodotti vengono distribuiti a circa 2.000.000 di indigenti per il tramite di 254 enti caritativi, ai quali fanno riferimento circa 15.000 strutture caritative, diffuse in modo capillare su tutto il territorio nazionale. L'elenco degli enti riconosciuti è stato notificato ai Servizi della Commissione Europea, ai quali vengono trasmessi anche i relativi aggiornamenti.